



STATUTO ASSOCIAZIONE "OASI APS"

Articolo 1 (Denominazione, Sede)

È costituita, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., l'Associazione culturale di Promozione Sociale denominata:

"OASI APS".

L'associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 117/2017.

L'Associazione ha la propria sede legale in Via Cuneo n. 48 – Borgo San Dalmazzo (CN).

La vita associativa potrà svolgersi anche in itinere nei luoghi opportunamente idonei alle finalità sociali proposte nel proseguo.

L'eventuale variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e non comporterà modifica statutaria se avverrà all'interno dello stesso Comune ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci, come previsto dall'art. 18 del presente Statuto.

Articolo 2 (Attività di interesse generale e finalità dell'Associazione)

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico. L'associazione non persegue scopi di lucro ed è costituita, ai sensi del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., con l'intento di perseguire attraverso lo svolgimento, nei termini esclusivi o principali definiti dalla legge, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 cit., a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità e della libera di ognuno le seguenti attività di interesse generale con finalità di promozione sociale, culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;



- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, i fini istituzionali dell'Associazione, che essa intende svolgere avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati a titolo volontario, sono le attività mirate alla formazione, al sostegno, alla promozione e alla divulgazione dei valori umani nell'ambito globale della maternità, della famiglia, della sessualità, della difesa della vita, della genitorialità e della difesa dei principi di pari opportunità tra uomo e donna; organizzando e promuovendo attività, corsi e incontri che possano portare al miglioramento del benessere delle persone ed alla loro valorizzazione all'interno del contesto sociale.

Tali attività possono quindi includere:

- l'organizzazione di convegni, congressi, corsi e incontri pluridisciplinari su tematiche riguardanti la maternità, la genitorialità e la regolazione naturale della fertilità;
- incontri di divulgazione e corsi relativi all'allattamento, alla preparazione alla gravidanza, al parto, al periodo di gestazione e alla regolazione naturale della fertilità;
- la promozione e l'organizzazione di corsi di ginnastica dolce e di ginnastica del perineo;
- la promozione e l'organizzazione di corsi di acquaticità neonatale e acquaticità in gravidanza;
- l'organizzazione di corsi di massaggio al neonato e di educazione musicale genitori-bambino;
- l'organizzazione di attività e incontri per gruppi di educazione pelvica, gruppi post-partum e gruppi menopausa.

Fermo restando che l'oggetto principale è la finalità di utilità sociale ed il perseguimento del benessere delle persone, l'Associazione si propone, inoltre, di svolgere le seguenti attività:

- creazione, sostegno e supporto a pubblicazioni ed edizioni cartacee, articoli, riviste, libri, siti e portali web, prodotti audio, audiovisivi e multimediali, fotografie, supporti didattici vari, installazioni interattive e ogni altra forma di comunicazione, divulgazione, diffusione dei temi e delle attività svolte dell'associazione;
- istituzione di collaborazioni con enti, associazioni, imprese e privati che forniscano supporto, sostegno e mezzi idonei al raggiungimento degli scopi associativi;
- esecuzione, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento;
- attivazione e sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire le attività dell'associazione e progetti di utilità sociale.

L'Associazione può organizzare eventi od attività di raccolta fondi per il perseguimento dei propri scopi sociali. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Piemonte.



Articolo 3 **(Attività specifiche)**

L'Associazione potrà, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, d.lgs. 117/2017, svolgere tutte le attività propedeutiche, secondarie e strumentali necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 che precede.

A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

L'Associazione, inoltre, su iniziativa del Consiglio Direttivo, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative amministrative e fiscali vigenti:

- promuovere e organizzare corsi pre-parto e post-parto;
- promuovere e organizzare incontri di divulgazione e corsi di formazione sul tema della genitorialità, della sessualità e della femminilità;
- promuovere e organizzare corsi di acquaticità neonatale e di acquaticità in gravidanza;
- promuovere e organizzare attività di consulenza e supporto alle donne in gravidanza e alle neo mamme;
- realizzare, sostenere e supportare pubblicazioni in qualsiasi formato volte alla diffusione dei temi sostenuti dall'associazione e delle attività;
- promuovere e organizzare corsi di aggiornamento;
- promuovere attività di collaborazione lavorativa e di reciproco scambio con associazioni, fondazioni e imprese sociali che perseguono finalità analoghe;
- promuovere la cultura e il valore del volontariato e della gratuità;
- promuovere l'integrazione psicologica e socio culturale;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Articolo 4 **(Soci)**

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Per essere ammessi si deve accettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

1. Categorie di Soci

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- **Soci fondatori** (coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione)
- **Soci effettivi** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
- **Soci Junior** (coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il 18° anno di età. L'iscrizione dei soci Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà).



- **Soci Sostenitori** (le persone fisiche, Enti, istituti, Associazioni e/o Fondazioni che in sintonia con gli scopi dell'associazione abbiano giovato all'associazione stessa corrispondendo, oltre alla quota ordinaria, contribuzioni volontarie straordinarie).
- **Soci Onorari** (sono nominati tali da parte del Consiglio Direttivo coloro che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'associazione, o per notorietà o meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione). Possono essere ammessi con la qualifica di soci onorari sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo: tutti gli associati hanno infatti uguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

2. Ammissione

Può diventare socio chiunque (persona fisica o Associazione) si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente atto.

L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso scritto del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all'associazione con espressa dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le prescrizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori deliberazioni degli organismi sociali.

La domanda è sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata.

Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente o altro componente del Consiglio a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica del Consiglio Direttivo entro 10 giorni, trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti dal momento in cui è stata accettata dal delegato.

L'esito negativo della determinazione o della ratifica è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni; la quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci.

La quota associativa rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'associazione e non costituisce pertanto titolo per vantare, da parte di ciascun socio, diritti sul patrimonio sociale e sul fondo sociale o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'associazione;

- 
- mancato pagamento della quota sociale;
 - esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo articolo 15;
 - dimissioni.

3. Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'associazione nonché di riunirsi in assemblea e partecipare al suo svolgimento.

Ogni socio, in regola con il pagamento della quota sociale annuale, ha diritto di voto in Assemblea sia ordinaria sia straordinaria. L'elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della responsabilità genitoriale. La loro partecipazione non incide sui quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.

Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, sul socio minorenne.

I soci hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell'associazione e di essere eletti negli stessi se maggiorenni, nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente atto.

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme previste nel presente atto e nello statuto, nei regolamenti e nelle delibere, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell'associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'associazione, le sue strutture e le sue attrezzature.

Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente Statuto e dalle delibere degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai sensi del successivo articolo 11.

Articolo 5 (Organismi sociali)

Sono organismi dell'Associazione:

- **l'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'associazione,**
- **il Consiglio Direttivo,**
- **il Presidente, al quale è conferita la legale rappresentanza dell'ente,**
- **l'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017**
- **il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.**

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 6 (Durata e scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale)

La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.



Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 117/2017, lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.

La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 d.lgs. 117/2017 e in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 7

(Assemblea)

L'Assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. Gli associati minorenni non godono dell'elettorato passivo; l'elettorato attivo è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 di Aprile, dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, può essere fatto a mezzo lettera, fax, e-mail almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto annuale consuntivo assieme agli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017;
- elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;

- 
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
 - può deliberare in ordine all'esclusione dei soci, se non vi ha provveduto il Consiglio Direttivo;
 - delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida se è presente almeno un terzo dei soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori si astengono.

I verbali di Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea dei soci.



L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea o lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i rendiconti annuali da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più componenti del Consiglio opportunamente individuati;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere sulla stipula di Atti e contratti che impegnano l'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- deliberare su ogni altro oggetto che non sia espressamente demandato all'Assemblea dei soci.



Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

(Dimissioni del socio e del consigliere e operatività del Consiglio Direttivo)

Le dimissioni del socio devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Consiglio Direttivo e non comportano la restituzione neanche parziale della quota associativa e dei contributi versati.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del Consiglio dichiarare decaduto il componente che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive.

È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo valuta l'opportunità di convocare un'apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea dei soci. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio ove, a causa della cessazione, per qualunque causa, del consigliere, il Consiglio non abbia più il numero minimo di componenti ai sensi del precedente art. 8.

Il Consiglio Direttivo decade quando venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea dei soci.

In tutti i casi in cui questo risulti decaduto, deve contestualmente convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni. L'Assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi, il Consiglio Direttivo dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

Articolo 10

(Presidente)

Al Presidente pro tempore è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e coordina le attività dell'Associazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.



Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Articolo 11

(Azioni disciplinari)

Il Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi dell'Atto costitutivo e dello Statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.

Nel caso ricorrano gravi motivi, con le medesime modalità, il Consiglio Direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del socio.

Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio.

Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà la prima Assemblea dei soci. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell'Assemblea l'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione resterà sospesa.

Articolo 12

(Organo di controllo interno e Revisione Legale dei Conti)

La nomina di un organo di controllo interno, anche monocratico, è obbligatoria solo quando per due esercizi

consecutivi siano stati superati due dei seguenti parametri:

- attivo superiore a € 110.000
- entrate superiori a € 220.000
- dipendenti medi superiori a 5.

E' sempre obbligatoria la nomina quando siano stati costituiti patrimoni separati.

I componenti dell'organo di controllo debbono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. .

Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo i requisiti di professionalità debbono essere posseduti da almeno un componente.



I compiti dell'Organo di Controllo, molto estesi, mutuano quelli tipici dei sindaci delle società di capitali e implicano, inoltre, la verifica del corretto perseguimento delle finalità dell'ente e, superati certi limiti, si estendono alla revisione legale se almeno un sindaco è iscritto nel Registro dei Revisori Legali, salva l'opzione per l'attribuzione dell'incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione.

L'obbligo di Revisione Legale dei conti scatta quando associazioni e fondazioni superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

La revisione legale è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati a specifici affari.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

L'obbligo di revisione legale può essere assolto da un sindaco iscritto nel Registro dei revisori legali oppure verrà nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione.

L'organo di controllo e il revisore vengono eletti dall'assemblea dei soci, durano in carica tre anni e ad essa relazionano.

Articolo 13

(Libri sociali)

L'associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- Libro delle adunanze e delle delibere assembleari,
- Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo,
- Libro soci.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, potendo a ciò delegare un suo componente.

Articolo 14

(Volontari e volontariato)

L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d.lgs. 117/2017 e s.m.i.. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017 e s.m.i..

Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero dei soci.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

Articolo 15

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 16

(Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi pubblici e privati;
- reddito derivante dal patrimonio di cui all'art.13;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- attività di raccolta fondi
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

Tutte le entrate sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 18

(Esercizio sociale e rendiconto annuale)

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un rendiconto economico e finanziario predisposto a cura del Consiglio



Direttivo ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 117/2017. Il rendiconto, assieme ai documenti ad esso connessi ai sensi della citata norma, deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione. A tale scadenza potrà essere prevista una deroga in casi di eccezionale necessità. Gli amministratori provvederanno agli ulteriori adempimenti previsti dal d.lgs. 117/2017.

Copia del rendiconto approvato deve essere tenuta a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta.

Articolo 19 **(Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 20 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 21 **(Responsabilità della organizzazione)**

L'organizzazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 22 **(Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

Articolo 23 **(Devoluzione del patrimonio)**

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

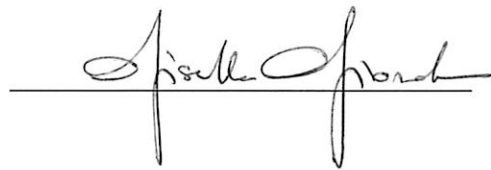
In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione subordinata al parere positivo del RUNTS.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Articolo 24
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente



AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio territoriale di Cuneo

Registrato il **21 AGO. 2024** al n. **979** Serie **3^a**
Esatte Euro **200,00 (DUECENTO/00)**

IL FUNZIONARIO
Margherita FIORITO

Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale
Erika TOLDO

